

REP 726/2017

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico dott. Eugenio Gatta ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS CPC

nella causa civile di I grado iscritta al n. 51056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 posta in decisione all'udienza del 12 gennaio 2017, vertente

TRA

~~XXXXXXXXXX~~, nato in Eritrea (EE), il ~~XXXXXXXXXX~~ rappresentato e difeso, in virtù della procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonella Consolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 55, 00193, Roma

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato

Resistente contumace

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

OGGETTO: annullamento decreto della questura di Roma del 7 luglio 2015.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29.07.15, l'odierno ricorrente, cittadino eritreo, titolare di permesso di soggiorno elettronico per protezione sussidiaria n. I02967496, ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma adottato il 7 luglio 2015 e notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata l'irricevibilità della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico, sul presupposto della mancata iscrizione dell'istante all'anagrafe del comune di residenza, circostanza che lo avrebbe reso, ad avviso dell'amministrazione, di fatto irreperibile e non avrebbe consentito l'invio della richiesta di partecipazione al processo amministrativo ai sensi dell'art. 10 bis d.lgs. n. 241/90, continuando a risultare - in luogo di un indirizzo reale - un indirizzo fittizio asseritamente previsto unicamente allo scopo di formalizzare la prima richiesta di asilo.

Al riguardo ha esposto, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo :

- che, alla scadenza, l'istante ha inoltrato tempestiva domanda di rinnovo, presso la Questura di Roma;



- che il ricorrente, dopo aver vissuto in stato di emergenza abitativa per diversi anni, a seguito di un progetto di integrazione e monitoraggio delle vicende dei profughi eritrei attuato da Roma Capitale, è stato inviato presso il centro sociale "V. Paglieri - Esercito della Salvezza" in Roma, Via degli Apuli n. 41, dove attualmente ha stabile e continuativo domicilio (All. n. 3);

- che la Questura di Roma del tutto illegittimamente ha opposto diniego alla domanda di rinnovo del permesso, perché il PSE dovrebbe essere rinnovato per ulteriori cinque anni, periodo durante il quale il richiedente continuerebbe ad essere di fatto irreperibile sul TN (All. n. 1).

- che su richiesta della stessa Questura, lo straniero ha integrato la documentazione a sostegno della propria domanda (in data 10.07.2015, a mezzo fax inviato dagli stessi responsabili del Centro d'accoglienza, All. n. 4), in maniera tale da attestare una chiara e certa sistemazione alloggiativa ... e alla tutela dei presupposti anche di ordine pubblico e della sicurezza pubblica... (All. n. 1).

Ha dedotto che il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in data 18 maggio 2015, ha emanato una circolare esplicativa, in relazione al concetto di "residenza fittizia", "dimora abituale" e tracciabilità dello straniero presente sul territorio (all. 5) laddove è previsto che "l'iscrizione anagrafica non può comunque rilevare ai fini del predetto rinnovo, in quanto il suddetto titolo di soggiorno, emesso dal Questore del luogo di dimora, è il presupposto per l'iscrizione anagrafica e non anche il contrario"; richiamando l'art. 5, comma 4, del D.LGS. n. 286/98 in combinato disposto con l'art. 9 del Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, precisando che la detta circolare è immediatamente applicativa, con invito al Prefetto e al Questore a vigilare, per quanto di competenza, affinché non siano posti impedimenti al rinnovo del permesso di soggiorno dei titolari del predetto status, onde evitare che il legittimo riconoscimento di tale status possa essere inficiato nell'esercizio concreto dello stesso.

Ha pertanto concluso chiedendo: "in totale riforma del provvedimento di diniego notificato in data 7 luglio 2015, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rinnovo del PSE per la protezione sussidiaria".

L'amministrazione resistente non si è costituita rimanendo contumace.

All'udienza del 31.03.16, il procuratore di parte ricorrente dichiarava a verbale che la Questura di Roma, a seguito dell'instaurazione del giudizio, aveva rinnovato il permesso di soggiorno del Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese di giudizio.

All'udienza del 12.01.2017, la causa è stata trattenuta in riservata decisione.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Atteso che nelle more del presente giudizio a seguito della precedente dichiarazione di irricevibilità da parte della Questura, il ricorrente ha dunque ottenuto ciò cui il presente giudizio era rivolto, per come riferito dal suo stesso procuratore all'udienza del 31.03.16, si ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.

Quanto alle spese, le stesse devono essere definite secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che nella specie il ricorrente non risulta aver inoltrato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Ebbene, secondo il predetto principio, le spese devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, avendo emesso il permesso di soggiorno in favore del ricorrente solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo da parte dello stesso e risultando dalla documentazione in atti la fondatezza delle ragioni del richiedente, in particolare, le stesse trovano fondamento nella recentissima circolare del 18.5.2015 del Ministero dell'Interno — Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in atti, allegata al fascicolo del ricorrente, precedente all'introduzione del giudizio ed al diniego oggetto di impugnazione, la quale accoglie integralmente le prospettazioni contenute nell'atto introduttivo relativamente all'inesistenza dell'obbligo di dimostrazione dell'alloggio né della iscrizione anagrafica ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale.

Le spese di lite devono quindi essere integralmente poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- 2) condanna l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, complessivamente liquidate nella misura di euro 98.00 per esborsi ed euro 1.200.00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Roma, 12.01.2017.

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Giorno 16/01/2017

IL CANCELLIERE

